

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella - Presidente -

Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere -

Dott. ACETO Aldo - Consigliere -

Dott. REYNAUD Gianni F. - rel. Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona;

nel procedimento a carico di:

S.H.M., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 19/12/2017 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Urbino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Filippi Paola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibile il ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza del 18 dicembre 2017, il Tribunale di Urbino, decidendo all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato S.H.M. colpevole dei reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 8, condannandola alle pene di legge.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona, deducendo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8 e della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, dell'art. 322 ter c.p., per non aver il giudice disposto - senza alcuna giustificazione - la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono profitto del reato ovvero, ove non possibile, la confisca per equivalente a carico dell'imputata.

3. Il ricorso è solo parzialmente fondato e può essere deciso con sentenza a motivazione semplificata.

Le disposizioni di legge che secondo il ricorrente sarebbero state violate presuppongono che i reati contestati e ritenuti abbiano determinato un profitto ma tale condizione - che in ricorso si dà sostanzialmente per acclarata in relazione ad entrambi i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8 nella specie ritenuti - è fondata soltanto in parte.

3.1. Con particolare riguardo al delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 contestato al capo B d'imputazione, essa di regola non sussiste e il ricorso - che al proposito non spende parola - è pertanto sul punto inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.

Ed invero, a fronte della commissione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, un eventuale illecito profitto consegue di regola non già alla commissione del suddetto reato da parte dell'emittente, bensì alla (eventuale) commissione, da parte del destinatario della fattura, del diverso reato di cui all'art. 2 dello stesso decreto. La sentenza impugnata non dà atto dell'utilizzo delle fatture emesse dall'imputata da parte dei beneficiari - nè, come detto, il ricorrente lo allega - sicchè non è certo che ciò sia avvenuto e che, dunque, la condotta illecita oggetto di processo abbia effettivamente concorso a generare un profitto illecito (cfr. Sez. 3, n. 48104 del 06/11/2013, Lenzi, Rv. 258052). Deve in ogni caso osservarsi che la speciale disposizione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9 - la quale, in deroga ai principi generali, escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale, impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo - escluderebbe comunque la possibilità di fare luogo alla confisca c.d. per equivalente nei confronti dell'emittente (Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, Sanna e a., Rv. 267925; Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016, Carlovico, Rv. 266832; Sez. 3, Sentenza n. 42641 del 26/09/2013, Alonge, Rv. 257419).

3.2. Diverso è invece il caso del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per la cui sussistenza deve peraltro ricorrere il dolo specifico di evasione e che di regola genera un profitto ingiusto pari all'evasione delle imposte (sui redditi e/o sul valore aggiunto) determinata dall'inserimento in dichiarazione degli elementi passivi fittizi (cfr. Sez. 3, n. 28047 del 20/01/2017, Giani e a., Rv. 270429).

Che ciò possa essere ragionevolmente avvenuto nel caso specie lo si ricava dalla lettura della sentenza, la quale dà atto: che per l'anno 2011 la società amministrata dall'imputata aveva presentato la dichiarazione annuale dei redditi con modello unico; che, in forza delle fatture emesse per operazioni ritenute inesistenti, aveva indicato ricavi per 321.739,76 Euro; che ai fini

della liquidazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto quelle poste attive (e la conseguente IVA a debito) erano state sostanzialmente elise dall'inserimento in dichiarazione di una fattura per operazioni inesistenti per Euro 300.000,00 di imponibile oltre ad IVA. Poichè ai fini dell'obbligo fiscale non rileva che le fatture attive emesse e indicate in dichiarazione siano relative ad operazioni inesistenti (cfr., quanto all'IVA, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 4 e art. 21, comma 7; quanto alle imposte sui redditi, v. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 1, comma 2, e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 3, comma 1, n. 3), la società amministrata dall'imputata avrebbe certamente dovuto versare le conseguenti imposte dirette e indirette, ciò che non risulta essere avvenuto proprio a causa della dichiarazione fraudolenta.

Essendo la confisca - quantomeno della forma c.d. per equivalente obbligatoria per il menzionato reato, sia in forza delle disposizioni richiamate in ricorso e più sopra indicate, sia in forza del vigente D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis (cfr. Sez. 3, n. 50338 del del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386; Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, D'Agapito, Rv. 267764), la sentenza impugnata avrebbe pertanto dovuto disporla o, comunque, motivare in ordine alla concreta insussistenza dei relativi presupposti che, per quanto detto, sembrano invece emergere dall'accertamento compiuto.

Del resto, secondo l'oramai consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661; Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e a., Rv. 255113).

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, in parte qua, con rinvio al Tribunale di Urbino, che si atterrà ai principi sopra indicati, essendo nel resto il ricorso inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della confisca in relazione al reato di cui al capo A con rinvio al Tribunale di Urbino. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018